



LEGGE DI BILANCIO 2019: LE PRINCIPALI NOVITA'

1) IVA

Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2019. Mentre:

- L'aliquota del 10% passerà al 13% dal 01/01/2020;
- L'aliquota del 22% passerà al 25,2% dal 01/01/2020 e al 26,5% a decorrere dal 01/01/2021.

Deve essere tuttavia specificato che gli aumenti in questione dipendono dalle nuove clausole di salvaguardia UE, che prevedono aumenti automatici di IVA ed accise se non si raggiungono gli obiettivi di bilancio o di crescita prefissati.

Questo rende tali aumenti automatici ma condizionati.

2) DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI PER LE IMPRESE IMMOBILIARI

È stata ripristinata la deducibilità integrale degli interessi sui mutui ipotecari delle società immobiliari di gestione.

3) ESTENSIONE DEL REGIME FORFETTARIO

Viene esteso il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a € 65.000,00.

Rimangono esclusi:

- coloro che esercitano la propria attività nei confronti di datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta;
- i titolari di partita IVA esercenti attività d'imposta, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal titolare di partita IVA.

La percezione, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 30.000 non costituisce più causa di esclusioni dal regime.

4) DEDUZIONI IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità delle imposte sui redditi dell'IMU dovuto su immobili strumentali.

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



5) FLAT TAX

A decorrere dal 2020 si potrà applicare al reddito d'impresa o al reddito da lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, se nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione sono stati conseguiti ricavi o sono stati percepiti compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d'impresa o lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari.

6) NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA

A seguito della modifica dell'attuale disciplina è confermato che per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria e per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata ed a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole di compensazione con redditi di altra natura:

- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.



7) RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF

È previsto il riporto senza alcun limite di tempo delle perdite per tutti i soggetti IRPEF sia in contabilità ordinaria che semplificata. Più precisamente, le perdite possono essere riportate nel limite dell'80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi. Le nuove regole trovano applicazione già dal 2018. Le novità non si estendono ai lavoratori autonomi.

8) TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

A decorrere dal 2019, sarà possibile assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

Investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi + costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

A tal fine va considerato che:

- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione;
- per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia;
- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle SNC e SAS in contabilità ordinaria.

9) ABROGAZIONE DEDUZIONI E CREDITO D'IMPOSTA IRAP

È stata abrogata la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP un importo fino a € 15.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a € 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

È inoltre abrogato il credito d'imposta IRAP, pari al 10% dell'imposta e da utilizzare in compensazione, per quei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.



10) SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Il super ammortamento non è prorogato per l'anno 2019.

L'iper ammortamento, invece, pur essendo stato prorogato, presenta le seguenti nuove maggiorazioni:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Trova anche proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali funzionali secondo il modello Industria 4.0.

11) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È riconfermata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Si segnala, tuttavia, che, l'imposta sostitutiva dovuta è pari all'11% per le partecipazioni qualificate alla data del 01/01/2019, e al 10% per le partecipazioni non qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione del valore dei terreni, invece, l'aliquota viene fissata al 10%.

12) CEDOLARE SECCA

Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nel 2019 relativi a locali commerciali (C1) fino a 600 mq. Inoltre, a partire dal 2021 l'acconto della cedolare secca sarà del 100% (non più 95%) di quanto versato l'anno precedente.

13) SOPPRESSIONE IRES AGEVOLATA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

È prevista la soppressione dell'IRES agevolata, che dal 12% passerà al 24%, a favore degli enti con personalità giuridica senza scopo di lucro.

14) RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.



Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

15) ABROGAZIONE ACE

È confermata la soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE, tuttavia l'eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata e dedotta nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP.

16) WEB TAX

In sede di approvazione è stata rivista la c.d. "web tax" prevista dalla Finanziaria 2018, applicabile agli esercenti attività d'impresa che, nell'anno solare, realizzano congiuntamente:

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.
- In particolare, l'imposta in esame è applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale che consenta agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
- Si considerano:
- ricavi non tassabili quelli derivanti dai servizi sopra evidenziati resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante;
- ricavi tassabili se l'utente di un servizio tassabile è localizzato in Italia nel periodo d'imposta.

17) CREDITO RICERCA E SVILUPPO

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;



- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
- In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l'importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono modificate / integrate le tipologie di spesa.
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
- Inoltre, già a decorrere dal 2018:
- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione.
- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione.

Merita infine evidenziare che assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori e strutture situati in Italia.

18) SALDO O STRALCIO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

- dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati;
- dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali e Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter", l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza.

Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.



19) INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

È stato disposto l'aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione o deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall'art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:

- detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun periodo d'imposta;
- deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

In caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

20) PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI

In sede di approvazione è confermato anche per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015, fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI previste dalla Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019.

21) BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE ED ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI

Per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro.

È previsto poi il riconoscimento nel 2019 a favore dell'acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di un, contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000.

22) PROROGHE

Sono confermate le proroghe anche per il 2019 delle seguenti detrazioni ed agevolazioni:

- Detrazione per la riqualificazione energetica, per la quale le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2018;
- Detrazione per interventi di recupero edilizio, nella misura del 50% su di un importo massimo di € 96.000.
- Detrazione bonus mobili ed elettrodomestici, per la quale valgono le stesse regole e percentuali previste per il 2018;



- Detrazione “Bonus verde”, nella misura del 36% su di una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- Bonus “Formazione 4.0”, per il quale valgono le stesse regole e gli stessi importi previsti per il 2018.